

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240



EMANATO CON DECRETO RETTORALE Nº 7111 DEL 06/07/2021



Indice

Art. 1 – Oggetto	***************************************
Art. 2 - Beneficiari Art. 3 - Importo e durata déll'assegno	***************************************
Art. 3 - Importo e durata déll'assegno	
Aut F. Door an americal and the subtle little all of a constructions	
Art. 4 - Attivazione Art. 5 - Responsabile delle attività di ricerca Art. 6 - Procedura di valutazione comparativa	
Art. 7 - Espletamento della procedura di vallitazione comparativa, com	hmissione giudicatrice, c
Art. 8 - Modalità di conferimento degli assegni	
Art. 9 – Beneficiári di contributi finalizzati allo svolgimento di attività di r	icerca
Art. 11 - Rinnóvi.	
Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	
Art. 14 – Interruzione	
Art. 15 - Recesso e risoluzione	1 1 7 7 7 1
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	<u> </u>
Art. 16 - Disposizioni finali e norme transitorie	



1 Oggetto e Campo d'applicazione

Art.1 - Oggetto

L Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università Vita-Salute San Raffaele ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2 Disposizioni del regolamento

Art. 2 - Beneficiari

- 1. Possono essere titolari degli assegni di ricerca, a seguito di procedure di valutazione comparativa bandite dall'Università Vita-Salute san Raffaele, studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
- 2. Deve considerarsi, comunque, quale titolo ininimo per beneficiare di assegni di ricerca il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), la laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Art. 3 - Importo e durata dell'assegno

- 1. L'importo annuo degli assegni di ricerca è determinato nel bando, nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dello stessò e nel rispetto dell'importo minimo fissato con il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 22, comma 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 2. Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni La durata complessivo degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso senza borsa.
- 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca di cui al presente Regolamento e dei contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 6, comma 4, punto 7 del presente Regolamento, con il medesimo saggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Attivazione

1. I Consigli di Facoltà propongono l'attivazione di procedure di valutazione comparativa per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi del comma 4, lettera a) o b) dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

WIMI FOR MINN

Le Facoltà per le procedure di cui alla lettera a) devono indicare: 1) il responsabile della ricerca, se già individuato, 2) l'area scientifica, 3) il numero, la durata e l'importo dell'assegno, 4) i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, 5) i titoli valutabili ed il punteggio ai fini della valutazione delle pubblicazioni, dei titoli e del progetto.



Le Facoltà per le procedure di cui alla lettera b) devono indicare: 1) il responsabile della ricerca, 2) il numero, la durata e l'importo dell'assegno, 3) il titolo della ricerca, 4) i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, 5) i titoli valutabili ed il punteggio ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli.

- 2. I Consigli di Facoltà dovranno altresì indicare i settori concorsuali e/o i settori scientifico-disciplinari ai quali afferiscono gli assegni di ricerca.
- 3. I Consigli di Facoltà possono infine indicare che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura. Qualora i predetti titoli non rappresentino requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura, essi in ogni caso costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
- **4.** Le suddette proposte sono soggette alla previa verifica della copertura finanziaria con il Direttore Amministrativo.

Art. 5 - Responsabile delle attività di ricerca

- I. Il responsabile della ricerca è il professore o il ricercatore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolgre dell'assegno.
- 2. Per gli assegni di cui alla lettera b) il responsabile della ricerca è individuato dal Consiglio di Facoltà all'atto della proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa. Per gli assegni di cui alla lettera a) il responsabile della ricerca è individuato dalla Facoltà o all'atto della proposta di attivazione della procedura o successivamente all'emanazione della graduatoria.

Art. 6 - Procedura di valutazione comparativa

- 1. Il Rettore emana con proprio Decreto il bando per il conferimento degli assegni di ricerca con l'indicazione della tipologia della procedura di valutazione comparativa, della Facolta, del numero, della durata, dell'importo, del settore concorsuale elo del settore scientifico-disciplinare, del termine per la presentazione delle domande, dei requisiti di ammissione di cui al precedente aft. 4, comma 3, laddove previsti, dei titoli valutabili, dei punteggi attribuibili, nonché per le procedure di cui alla lettera a) dell'area scientifica, del responsabile della ricerca, se già individuato e per le procedure di cui alla lettera b) del titolo della ricerca e del responsabile della ricerca.
- 2. Al bando di selèzione viene data pubblicità mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea anche sulla base di indirizzi e modalità formulati dallo stesso Ministero.
- 3. La domanda, deve essere presentata secondo le modalità previste nel bando entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione del bando così come previsto al comma 2 del presente articolo.
- 4. La domanda, deve contenere:

l'indicazione dell'area scientifica d'interesse e la descrizione del progetto di ricerca riferita all'area scientifica d'interesse per le procedure di cui alla lettera a); l'indicazione del titolo della ricerca per le procedure di cui alla lettera b);

l'indicazione del settore concorsuale e/o del settore scientifico-disciplinare;

le generalità del candidato, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, la cittadinanza ed il recapito eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa, specificando il codice di avviamento postale ed il numero telefonico;



l'indicazione dei titoli conseguiti in riferimento al possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;

la dichiarazione di usufruire o di non usufruire di borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, con l'eccezione di quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;

la dichiarazione di aver usufruito e per quanto tempo di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei; la dichiarazione di essere o di non essere stati titolari di contratti di cui all'art. 24 delle Legge 240/2010 e la durata degli stessi;

la dichiarazione di essere o di non essere in ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

- 5. Il candidato deve inoltre dichiarare di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda di partecipazione.
- 6. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da riteriersi rilasciate di sensi dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal citato Decreto.
- 7. Alla domanda il candidato deve allegare la copia di un documento di dentità in corso di validità, il curriculum scientifico professionale sottoscritto e per le procedure di cui alla lettera a) il progetto di ricerca; il candidato dovrà altresì allegare il diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica qualora richiesti nel bando come requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura. Il candidato potra inoltre allegare ogni ulteriore documento o titolo riteriuto utile ai fini della valutazione comparativa.
- 8. I requisiti per partecipare al concorso e i titoli presentati dai candidati/per essere valutati dalla commissione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Art.7 - Espletamento della procedura di valutazione comparativa, commissione giudicatrice, criteri di valutazione

- La valutazione comparativa dei candidati è per titoli e per gli assegni attivati ai sénsi della lettera a) viene valutato altresì il progetto di ricerca/da questi presentato. Inoltre per le valutazioni comparative degli assegni di ricerca di tipo a) e di tipo b), la Facoltà può altresì prevedere lo svolgimento di un colloquio.
- 2. Le valutazioni comparative dei candidati sono effettuate da commissioni giudicatrici, che, previa individuazione di criteri generali, procedono all'esame dei titoli, tesi ad accertare le competenze scientifiche e professionali dei candidati, nonché la loro attitudine a svolgere la ricerca specifica. Nel caso di bandi emanati ai sensi della lettera a) le commissioni procedono altresì all'esame dei progetti che i candidati hanno presentato. Le commissioni procedono altresì all'espletamento e alla valutazione del colloquio laddove previsto.
- 3. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura, una distinta commissione giudicatrice. La commissione è composta da tre membri (di cui uno con funzione di presidente della commissione e uno di segretario), con documentata competenza nel campo della ricerca oggetto della procedura, tra i quali



per gli assegni di ricerca di cui alla lettera b) e della lettera a), qualora individuato, il responsabile della ricerca. La commissione in riferimento agli assegni da attivare ai sensi della lettera a) può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

- **4.** La commissione giudicatrice può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere di lavori telematici.
- **5.** Le commissioni giudicatrici attribuiscono un punteggio massimo di 100 punti da ripartire tra i titoli previsti nel bando, le pubblicazioni e l'eventuale colloquio.
- 6. In riferimento agli assegni banditi ai sensi della lettera a) le commissioni giudicatrici attribuiscono un punteggio massimo di 100 punti al progetto presentato dai candidati.
- 7. Le commissioni giudicatrici stilano le graduatorie di merito tenendo conto che, qualora il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non rappresentino requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura, detti titoli in ogni caso costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
- 8. Le commissioni giudicatrici regigono appositi verbali del lavori svolti.
- 9. Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono approvati con Decreto Reftorale.
- 10. I risultati della valutazione vengono formalizzati con Decreto del Rettore e pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.
- 11. Gli assegni/sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine delle graduatorie.
- 12. In caso di candidați classificati a parità di punteggio prevale il più giovane d'ètà.

Art. 8 - Modalità di conferimento degli assegni

- 1. I candidati vincitori delle selezioni devono comunicare la propria accettazione entro sette giorni dalla data di ricezione della notifica della graduatoria della procedura di valutazione comparativa. Decadono dal diritto all'assegno coloro che entro il suddetto termine non dichiarino di accettarlo. Nel tal caso l'assegno di ricerca sarà conferito ai candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito. Si procederà nello stesso modo nel caso in cui il candidato vincitore rinunci all'assegno entro il suddetto termine.
- 2. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato; tale contratto non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
- 3. Gli assegni di ricerca decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.
- 4. Decadono dal diritto all'assegno coloro che non assumono servizio nel termine stabilito nel contratto. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti in caso di gravidanza, servizio militare e malattia, previa presentazione di idonea certificazione. Nel caso in cui il differimento della data di inizio dell'attività dovesse avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti, il Consigliere Delegato su proposta del responsabile della ricerca si riserva di valutarne, discrezionalmente, l'ammissibilità.
- 5. L'assegno di ricerca è erogato in rate mensili posticipate.
- **6.** Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto inerente gli assegni emessi ai sensi della lettera b), il Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà può conferire l'assegno o la frazione residua secondo l'ordine della graduatoria.



Art. 9 – Beneficiari di contributi finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca

- I. l'Università può altresì procedere al conferimento di un assegno di ricerca senza espletare la selezione mediante valutazione comparativa e colloquio avvalendosi dell'esito della selezione effettuata dagli enti eroganti il finanziamento nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a:
- a) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) studiosi che siano risultati vincitori di procedure selettive bandite, nell'ambito di specifici programmi di ricerca, da enti pubblici e agenzie di ricerca nazionali, esteri, internazionali e comunitari diversi da quelli previsti dalla lettera a) del presente articolo, nonché da fondazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro aventi tra le finalità statutarie l'alta formazione e la ricerca scientifica.
- 2. Gli assegni di ricerca conferiti al sensi del presente articolo dovranno comunque rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

 Art. 10 Compiti dei titolari degli assegni
- 1. I titolari degli assegni di ricerca svolgono la propria attività con le modalità previste nel contratto secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile della ricerca.
- 2. L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze del programma di ricerca e deve avere:
- a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento con l'attività globale per la realizzazione del progetto.
- b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto.
- c) svolgimento della ricerca in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di svolgimento predeterminato, purché compatibili con i tempi e gli orari di normale funzionamento delle strutture dell'Ateneo e sulla base di un programma e/o modalità concordate con il responsabile della ricerca.
- 3. L'attività di ricerca dei titolari degli assegni è svoltà, di norma, presso la struttura cui afferisce il responsabile della ricerca, avvalendosi delle attrezzature è dei servizi in esse disponibili.
- 4. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca e per motivate esigenze previste nel piano di ricerca, l'attività può esserè svolta anche presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere in convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffae e, sempre sotto la guida del medesimo responsabile.
- 5. Ai titolari degli assegni, per brevi/periodi trascorsi fuori sede per lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel bando, con autorizzazione del responsabile della ricerca, può essere riconosciuto il rimborso delle spese, analiticamente documentate, per viaggi o spostamenti a valere sui fondi del responsabile della ricerca.
- 6. I titolari degli assegni sono tenuti a redigere al termine della ricerca, una relazione sulle attività svolte. Tale relazione, unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, è sottoposta alla valutazione da parte del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura.



Art. 11 - Rinnovi

- 1. I Consigli di Facoltà possono proporre il rinnovo degli assegni di ricerca, mantenendo invariati l'area scientifica per gli assegni di cui alla lettera a), il titolo della ricerca per gli assegni di cui alla lettera b), nonché il settore concorsuale e/o il settore scientifico-disciplinare ed il responsabile della ricerca.
- 2. Le suddette proposte sono soggette alla previa verifica della copertura finanziaria con il Consigliere Delegato o il Direttore Amministrativo e formalizzate con Decreto Rettorale.
- 3. L'assegno di ricerca decorrerà entro il termine massimo di due mesi decorrenti dalla scadenza del precedente assegno.
- **4.** Gli assegni di ricerca possono essere rinnovati per una durata anche inferiore a un anno, in ogni caso non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consenta di conferire assegni di durata annuale.

Art. 12 – Incompatibilità

- 1. Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia hazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma del DPR II luglio 1980, n. 382.
- 2. Non possono gltresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.

ZANAJA

- 3. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
- 4. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di Idurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
- 5. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, deve essere collocate in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.
- **6.** Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Facoltà che ha richiesto la procedura per il conferimento dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Atèneo.
- 7. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con ulteriori contratti stipulati con l'Università che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

- 1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa, nonché di tutela sociale in materia di congedo per malattia e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni previste dall'art. 22 comma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, tempo per tempo vigenti.
- 2. L'Università Vita-Salute San Raffaele provvede alla copertura assicurativa dell'assegnista di ricerca relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.



Art. 14 - Interruzione

- 1. È prevista l'interruzione del conferimento dell'assegno nei periodi di sospensione dell'attività di ricerca per assenza dovuta a maternità, servizio militare e malattia, fermo restando che le predette interruzioni determinano il rinvio della scadenza del contratto, per il periodo pari a quello della sospensione; l'assegno di ricerca; riprenderà il suo regolare decorso dalla data di termine dell'interruzione della causa di sospensione. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare al responsabile della ricerca ed al Rettore ed agli uffici amministrativi il verificarsi delle suddette circostanze e a presentare idonea certificazione.
- 2. Nel caso in cui l'assegno di ricerca fosse finanziato con fondi di Enti esterni, l'eventuale integrazione prevista per il periodo di sospensione sarà a carico dell'Ente finanziatore stesso.
- 3. In caso di conferimento all'assegnista di borse di studio, su richiesta del Responsabile della ricerca, e subordinatamente al nulla osta del Rettore, l'assegno potra essere sospeso per una durata pari alla durata della borsa.
- 4. La proroga di cui ai commi precedenti è subordinata alla possibilità di proseguire la ricerca oggetto dell'assegno.

Art. 15 - Recesso e risoluzione

- 1. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Rettore, al responsabile della ricerca, alla Direzione Affari Generali e alla Direzione Amministrativa con almeno quindici giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
- 2. Nel caso di gravi inadempienze, segnalate dal responsabile della ricerca, il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore la risoluzione del contratto.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 16 - Disposizioni finali e norme transitorie

- 1. Il presente Règolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
- 2. Per tutto quànto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di assegni di ricerca.
- 3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale n. 4885 del 21 luglio 2016.
- **4.** Eventuali domande di rinnovo di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 potranno essere accolte, previo espletamento delle procedure di cui al precedente art. 10, se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario. Salvo quanto precede, in caso di rinnovo e per gli assegni in corso alla data di entrata in vigore dell'art. 22 della Legge 240/2010, si applicheranno la precedente normativa e le disposizioni contenute nel regolamento da cui deriva l'originario conferimento.
- **5.** Agli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 dovranno essere applicate le disposizioni di maggior favore e tutela previste dal precedente art. 12.